

REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, FORESTAZIONE E DIFESA DEL SUOLO ex L.R. n. 6/2021 01 - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, GESTIONE DEI SISTEMI FORESTALI E CONTROLLI PSR

Assunto il 30/08/2023

Numero Registro Dipartimento 149

DECRETO DIRIGENZIALE

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

N°. 12145 DEL 31/08/2023

Settore Gestione Entrate

VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore Dott.STEFANIZZI MICHELE

(con firma digitale)

Oggetto: «Rimessa in coltura di un terreno saldo (art. 21 R.D. 1126/26 – artt. 8, 14 comma 2 PMPF) - Recante il titolo di «Progetto esecutivo di rimessa in coltura finalizzato alla realizzazione di un intervento migliorativo e di riqualificazione di un'area agricola», da destinare all'impianto di prodotti agricoli di varie specie di vegetali erbacei, in agro del Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE [CS], località "Ferolia" –

Richiedente: sig.ra Barbara IAQUINTA, comproprietaria e soggetto delegato dei terreni oggetto d'intervento

Dichiarazione di conformità della copia informatica



REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto.

- la Legge Regionale n.° 7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'Ordinamento della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale";
- la D.G.R. n.° 2661 del 21 giugno 1999 recante: "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.° 7 del 13.05.1996 e dal Dec. Lgs.vo n.° 29/93" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto n.º **354** del 24 giugno 1999 del Presidente della G.R. recante "**Separazione delle attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione**", come modificato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
- la D.G.R. n.° 63 del 15/02/2019 e ss.mm.ii. con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale:
- la Legge Regionale n.° 6 del 23/04/2021 con la quale l'Unità Operativa Autonoma "Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo", al fine di assicurarne l'autonomia, l'efficacia e la tempestività nell'attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati è assimilata alle strutture dipartimentali;
- la Deliberazione n. 253 del 09/06/2021 recante "Art. 2 Legge Regionale n.º 6 del 23 Aprile 2021. Adempimenti" con la quale la Giunta Regionale ha preso atto che l'U.O.A. "Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo", già istituita presso il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, è stata assimilata, ai sensi dell'art. 4 delle Legge medesima, alle strutture dipartimentali, al fine di assicurarne l'autonomia, l'efficacia e la tempestività nell'attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati;
- la Deliberazione n. 665 del 14/12/2022 "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale Abrogazione Regolamento Regionale 20 Aprile 2022, n. 3 e ss. mm. ii.";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 198 del 28/04/2023 con la quale l'Ing. Domenico Maria PALLARIA è stato assegnato all' U.O.A. "Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo";
- il D.P.G.R. n. 37 del 04/05/2023 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente reggente dell' UOA "Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo" all'Ing. Domenico Maria PALLARIA;
- il D.D. dell'U.O.A. n. 9386 del 03/07/2023 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore1 "Politiche della Montagna, Foreste Gestione dei Sistemi Forestali e controlli PSR" dell'UOA "Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo" alla Dott.ssa Consolata Loddo:
- il D.P.G.R. n. 180 del 07/11/2021 e il conseguente R.R. 9/2021con il quale è stato rinominato l'ex settore" Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei Sistemi Forestale e struttura incaricata dei Controlli P.S.R. 2014-2020" in U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione, nuova programmazione 2014-2020;
- la Legge Regionale n.° 34 del 2002 e ss.mm.ii. e ritenuta la propria competenza;
- il Dec. Lgs.vo n. **143** del 04/06/1977 che ha disposto il trasferimento di competenza alle Regioni in materia di Agricoltura, Foreste e Forestazione;
- la D.G.R. n. 267/2008 recante "Assunzione da parte della Regione Calabria della delega a suo tempo conferita al Corpo Forestale dello Stato, relativa alla Gestione del Vincolo Idrogeologico;

Visto,

- il R. D. 30/12/1923 n.° **3267** ed il R. D. 16/05/1926 n.° **1126**;
- la Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 45 "Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale";
- le P.M.P.F. allegate alla D.G.R. 12 maggio 2011 n.° **218**, modificate parzialmente con D.G.R. n. **238** del 30 Maggio 2014;
- il Dec. Lgs.vo 03 Aprile 2018, n.° 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- Decreto Attuativo del T.U.F.F. del 06/08/2021 Art. 3;
- la Legge Regionale n. 50 del 23 dicembre 2022, avente ad oggetto "Legge di Stabilità Regionale 2023";
- la Legge Regionale n. 51 del 23 dicembre 2022, avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023-2025"
- la D.G.R. n. **713** del 28 dicembre 2022, documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023–2025 (artt. 11, 39, c. 10, D.Lgs n. 118-2011);
- la D.G.R. n. **714** del 28 dicembre 2022 "Bilancio Finanziario Gestionale della Regione Calabria" per gli anni 2023 2025 (artt. 11 e 39, c. 10, D.Lgs 23/06/2011, n. 118);

Premesso,

Che la sig.ra Barabara IAQUINTA, in qualità di comproprietaria e soggetto delegato per come generalizzato in atti, ha inoltrato istanza, rubricata al Protocollo Generale n. 439647 del 06/10/2022, diretta ad ottenere il «Mutamento di destinazione d'uso dei terreni, ex-coltivi non coperti da bosco, saldi e vincolati, in terreni soggetti a periodica lavorazione» mediante trasformazione di porzioni, incolte, di terreni in parte caratterizzati dalla presenza di una vegetazione erbacea ed arbustiva, non costituente bosco ai sensi dell'art. 5 "Aree escluse dalla definizione di bosco" comma 2, lett. a) del Dec. Lgs.vo n.° 34 del 03/04/2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali", previsto dal «Progetto esecutivo di rimessa in coltura finalizzato alla realizzazione di un intervento

migliorativo e di riqualificazione di un'area agricola», finalizzato all'impianto di prodotti agricoli di varie specie di vegetali erbacei, riportati in Comune di San Giovanni in Fiore [CS];

Considerato che

- i terreni interessati dalla proposta di trasformazione ricadono all'interno del confine del complesso vincolato, imposto ai sensi dell'art. 1 del R.D. 3267/1923 in Agro del Comune di **San Giovanni in Fiore [CS], località "Ferolia",** Foglio **105** P.lle **26, 34, 123, 124**;
 - la dichiarazione a firma dell'agrotecnico **Francesco TATTI**, presente in **«Relazione Tecnica Asseverata»** che esclude l'area di progettazione dalla Rete Natura 2000 e Parco Nazionale della Sila e assevera la piena conformità dell'intervento agli strumenti adottati e approvati per quanto concerne i vincoli paesaggistici, sismici, idrogeologici, forestali e ambientali:
 - L'asseverazione del tecnico che sulla P.lla 123 del Foglio di Mappa 105 del comune di San Giovanni in Fiore (CS) è presente un'area boscata di *Pinus Nigra*, sita a margine della particella, di circa 00.21.68 ettari di estensione, non interessata dall'intervento e non inserita in progetto;
 - Che, nello specifico, l'istanza medesima, afferisce alla trasformazione dei terreni saldi ex-coltivi e su cui si è insediata vegetazione arborea ed arbustiva, non costituente bosco, siti in località " *Ferolia*", Foglio 105 P.lle 26, 34, 123, 124, (Seminativo-Frutteto-Pascolo) estese catastalmente complessivi Ha 03.39.00 (m2 33.900) di cui solo una parte di circa Ha 03.17.32 (m2 31.732) dichiarati, sarà destinata ad interventi di trasformazione d'uso per la rimessa in coltura, per come descritti nella «Relazione Tecnica e Relazione Tecnico-Agronomica integrativa», «Ortofoto con sovrapposizione catastale», «Ortofoto con mappa catastale e indicazione di parte della p.lla 123 costituita da bosco (esclusa dalla rimessa in coltura)», «Planimetria sistemazione pietrame», «Planimetria con indicazione dei canali di scolo-impluvi naturali-viabilità», «Carta sezioni longitudinale e trasversale», «Documentazione Fotografica», che costituiscono parte integrante e sostanziale degli elaborati progettuali, finalizzati all'impianto di prodotti agricoli di varie specie di vegetali erbacei, al fine di aumentare il reddito aziendale dell'imprenditore, inerente invero il "Mutamento di destinazione d'uso dei terreni" ai sensi dell'art. 14, comma 2, DGR 218 del 20/05/2011" [agli effetti del combinato disposto art. 8, art. 59 bis PMPF, in vigore in Calabria, art. 21 R.D. 1126/26 e art. 4 comma 5 Legge Regionale n. 45/2012, il Dec. Lgs.vo 03 Aprile 2018, n.° 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"];
 - Che, per come si evince dai Certificati di Pubblicazione, gli **Atti N. 5466** del 13.03.2023 **e N. 439647** del 15/06/2023, tanto l'istanza di autorizzazione quanto gli elaborati tecnici presentati a corredo della stessa, sono stati, regolarmente, pubblicati *per 15 giorni consecutivi*, ovvero dal **15.03.2023** al **30.03.2023** e dal **15/06/2023** al **05/07/2023**, all'Albo Pretorio del Comune di **San Giovanni in Fiore** [CS], altresì che, per come stabilito al comma 2 dell'art. 14 delle P.M.P.F., 07/06/2023 a mezzo pec, la medesima documentazione è stata restituita a questa U.O.A., Ufficio di Cosenza, senza osservazioni e\o opposizioni, rubricata al Protocollo Generale n. **259723** in data 08/06/2023;

Visto,

- Il bonifico postale effettuato dalla sig.ra laquinta Angela Maria, comproprietaria in data 14.02.2022 di Euro 29,24, individuato con quietanza n. INTER20220210BOSBE636048806, accertato con Decreto N. **4351** del 20/04/2022, giusta scheda contabile n.1766/2022, Capitolo di entrata n. E3402002101, con il quale è stato accertato l'importo complessivo di Euro130.000,00 relativo ai versamenti per Diritti di Segreteria ed Istruttori relativi al Vincolo Idrogeologico e Forestale;

Dato Atto,

- che il Tecnico incaricato, ai sensi dell'art. **3** della L. R. **25/2018** ha prodotto le dichiarazioni sostitutive con le quali attesta il pagamento per le prestazioni professionali effettuate;

Rilevato che,

- per come disposto dagli artt. 8 e 14 e dall'art. 59 bis delle PMPF, in vigore in Calabria, gli interventi di trasformazione dei terreni nudi e saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, previa istruttoria favorevole del competente Settore, sono autorizzati dall' U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste Forestazione, Difesa del Suolo ai sensi della Legge Regionale n.° 6 del 23/04/2021;
- Che agli effetti del comma 1 dell'art. 9 "*Lavorazione dei terreni in zone acclivi*" delle PMPF, si definiscono acclivi le aree con una pendenza media superiore al 30%;
- Che agli effetti del comma 2 dell'art. 8 "Dissodamento dei terreni nudi e saldi" delle PMPF, le modalità cui occorre
 attenersi per effettuare il dissodamento degli stessi, per la successiva lavorazione agraria, nel rispetto delle norme
 di buona pratica agronomica e ambientale, devono riguardare in particolare la profondità massima di lavorazione,
 le eventuali opere di sostegno e le modalità di sgrondo delle acque;

Che per come disposto al comma 2 dell'art. 57 delle PMPF, qualora si intenda procedere alla eliminazione di arbusti e cespugli che non costituiscono bosco, macchia mediterranea e garighe montane, mediante lavorazione del terreno, ove si tratti di trasformazione in altra qualità di coltura e non di rinnovo periodico, la concessione dell'autorizzazione è sottoposta alla valutazione del competente Dipartimento U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste Forestazione, Difesa del Suolo, Ufficio di Cosenza;

Su conforme proposta formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché dell'espressa dichiarazione di fattibilità resa dal funzionario preposto al competente ufficio, invero dal Responsabile del Procedimento presso il competente Dipartimento U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste Forestazione, Difesa del Suolo:

DECRETA,

Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte,

di autorizzare, con prescrizioni di cui all'allegato 1, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto artt. 8, 14, comma 2, art. 59 bis delle PMPF, in vigore in Calabria, art. 21 R.D. 1126/26, le azioni appresso specificate previste dal «Progetto esecutivo di rimessa in coltura finalizzato alla realizzazione di un intervento migliorativo e di riqualificazione di un'area agricola» da destinare all'impianto di prodotti agricoli di varie specie di vegetali erbacei, (art. 21 R.D. 1126/26 – art. 14 comma 2 PMPF);

- A. **Al Mutamento di destinazione d'uso dei terreni** ex-coltivi, non coperti da bosco, in terreni soggetti a periodica lavorazione invero al dissodamento di porzioni, incolte, di terreni saldi, vincolati, coperti parzialmente da vegetazione erbacea ed arbustiva non costituente bosco ai sensi dell'art. **5** comma **2**, lett. **a**) del Dec. Lgs.vo n.° **34** del 03/04/2018;
- B. All'eliminazione della vegetazione erbacea ed arbustiva infestante, colonizzazioni di specie invasive tipiche dei terreni incolti, composte essenzialmente da presenza abbondante di rovi e cespugli molto invasivi, essenze sporadiche per colonizzazione di *Felci (Pteridium aquilinum), Ginestra silana (Genista silana), Piante da frutto* di varia specie, non costituenti bosco, macchia mediterranea o garighe montane, insistenti sui terreni saldi e vincolati;
- C. Alla successiva lavorazione agricola di porzioni, incolte, dei terreni saldi e vincolati; il tutto insistente su porzioni di terreno interclusi nei limiti catastali e fisiografici del Foglio 105 P.lle 26, 34, 123, 124, del Comune di San Giovanni in Fiore [CS], estese catastalmente complessivi Ha 03.39.00 (m2 33.900) di cui solo una parte di circa Ha 03.17.32 (m2 31.732) dichiarati sarà destinata ad interventi di trasformazione d'uso per la rimessa in coltura, per come meglio descritto e perimetrato nelle cartografie catastali ed ortofoto allegate agli elaborati progettuali, presenti in atti, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale, per la pratica di agricoltura di tipo estensivo per la coltivazione di prodotti agricoli di varie specie di vegetali erbacei, al fine di aumentare il reddito aziendale dell'imprenditore;

DI STABILIRE

- Che ogni difformità o dichiarazione mendace, qualora presenti nella documentazione e negli elaborati tecnici presentati, altresì la violazione, nella fase esecutiva, delle prescrizioni impartite, implicano, rispettivamente la responsabilità del proponente, del Progettista e del Direttore dei Lavori, e, in ogni caso, inficiano la validità del Nulla-Osta concesso;
- 2. Che l'U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste Forestazione, Difesa del Suolo, Ufficio di Cosenza, ha facoltà di disporre la sospensione dei lavori o di assegnare ulteriori prescrizioni, qualora, durante l'esecuzione degli stessi, per fattori imprevisti e imprevedibili, le modalità di lavorazione e le prescrizioni impartite con l'autorizzazione data, si manifestino insufficienti a prevenire i danni di cui all'art.1 del R.D. 3267/1923;
- 3. Che, fermo l'applicazione, ove ne ricorrano le circostanze, del Regime Sanzionatorio di cui al Capo IX della Legge Regionale 12 ottobre 2012 n. 45, salvi altri profili,
 - Nei casi di trasgressione accertata nonché nei casi di violazioni delle prescrizioni emanate che provochino danni all'assetto del territorio, la Regione Calabria può, ai sensi dell'art. 24 del R.D. 3267/23 imporre la rimessa in ripristino dei luoghi o il loro riassetto secondo profili di equilibrio o, comunque, di sicurezza ovvero nei casi in cui l'intervento eseguito abbia causato i danni di cui all'art. 1 del medesimo testo di legge;
 - Per le infrazioni all'art. 4 delle PMPF, si applica la sanzione amministrativa di cui all' art. 1, comma a) della legge 9 ottobre 1967 n. 950, e, nel caso si verifichino danni, ai sensi degli artt. 24 e 26 del R.D. 3267/23.

DI SUBORDINARE l'efficacia durevole del presente provvedimento all'osservanza, nella fase esecutiva, da parte del concessionario del provvedimento ed, altresì, da parte della Direzione dei Lavori, delle prescrizioni di cui all'allegato 1

nonché a quanto stabilito agli artt. 8, 9, 56 e 57 delle PMPF e 14, comma 2, allegate alla DGR 218/2011, parzialmente modificato con D.G.R. 238 del 30 maggio 2014.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BURC, altresì, nell'Albo Pretorio del Comune di **San Giovanni in Fiore** (CS) per *15 giorni consecutivi*;

DI NOTIFICARE, per quanto di competenza, il presente provvedimento a:

- IAQUINTA Barbara barbaraiaquinta@pec.it
- Comune di San Giovanni in Fiore Ufficio Affari Generali Albo Pretorio protocollogeneralesgfiore@asmepec.it
- Comune di San Giovanni in Fiore Ufficio Area Tecnica protocollogeneralesgfiore@asmepec.it
- Agrot. Francesco TATTI Via Arvo, 25 87055 San Giovanni in Fiore [CS] francescotatti@pecagrotecnici.it
- Gruppo Carabinieri Forestale di Cosenza fcs42746@pec.carabinieri.it
- Stazione Carabinieri Forestale di San Giovanni in Fiore fcs42765@pec.carabinieri.it

Avverso lo stesso è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse entro **60** giorni dalla data di pubblicazione sul BURC ed, entro **120** giorni dalla stessa data, ricorso al Capo dello Stato.

Il Responsabile del Procedimento - Dott.ssa Rosa BLOTTA -

Sottoscritta dal Dirigente - Dott.ssa Consolata LODDO -



DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE SETTORE Gestione Entrate

DECRETO DELLA REGIONE

U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, FORESTAZIONE E DIFESA DEL SUOLO ex L.R. n. 6/2021

01 - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, GESTIONE DEI SISTEMI FORESTALI E CONTROLLI PSR

Numero Registro Dipartimento 149 del 30/08/2023

OGGETTO «Rimessa in coltura di un terreno saldo (art. 21 R.D. 1126/26 – artt. 8, 14 comma 2 PMPF) - Recante il titolo di «Progetto esecutivo di rimessa in coltura finalizzato alla realizzazione di un intervento migliorativo e di riqualificazione di un'area agricola», da destinare all'impianto di prodotti agricoli di varie specie di vegetali erbacei, in agro del Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE [CS], località "Ferolia" –

Richiedente: sig.ra Barbara IAQUINTA, comproprietaria e soggetto delegato dei terreni oggetto d'intervento

SI ESPRIME


VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 30/08/2023

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Michele Stefanizzi

(con firma digitale)



PRESCRIZIONI

- Prima di dare inizio alle attività assentite, il concessionario ovvero il Direttore dei Lavori provvederà a far materializzare sul terreno, mediante apposizione di picchetti lignei, i confini delle aree interessate da trasformazione per come delimitati nella Cartografia Progettuale, allegate agli Elaborati Progettuali, e di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, con obbligo di non rimuovere i picchetti stessi;
- II. E' fatto divieto di danneggiare e/o eliminare la vegetazione arborea e arbustiva di origine forestale esistente nell'intorno dell'area di intervento costituente bosco, così come definito all'art. 4, comma 1 del Dec. Lgs.vo n.° 34 del 03/04/2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali", e all'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 12 ottobre 2012 n. 45, tutelata per legge, mentre, agli effetti del combinato disposto artt. 56 e 57 delle PMPF, è consentito il taglio dei cespugli e degli arbusti, che non costituiscono bosco, insediatisi su pascoli ed ex-coltivi al fine di recuperare l'originaria attività agricola;
- III. La vegetazione preesistente deve essere tagliata ed allontanata o cippata prima della lavorazione del terreno altresì per appezzamenti isolati, distanti più di 100 m da superficie boscate, è fatto obbligo di salvaguardare o costituire ex novo, con impiego di specie arbustive e piccoli alberi autoctoni, una fascia perimetrale larga non meno di 3 m con funzione di siepe;
- IV. I terreni devono essere coltivati rispettando le norme delle buone conduzioni agronomiche a ambientali, onde evitare i danni di cui all'art. 1 del R.D. 3267/23, per non arrecare danni alle proprietà viciniori e per assicurare la regimazione delle acque meteoriche, la salvaguardia della stabilità dei versanti e la conservazione del suolo, secondo i criteri di buona pratica agronomica (Ministero delle Politiche agricole e Forestali D.M. del 19 Aprile 1999 GU 102 del 4/5/99 S.O. n. 86);
- v. Per come disposto al comma 2 dell'art. 8 delle PMPF, "Dissodamento dei terreni nudi e saldi", che da almeno cinque anni non sono sottoposti a ordinarie lavorazioni e sui quali si è insediata una vegetazione spontanea erbacea, arbustiva o arborea, per effettuare il dissodamento e la successiva lavorazione agraria degli stessi, occorre attenersi alle norme di buona pratica agronomica e ambientale, che devono riguardare in particolare la profondità massima di lavorazione, e le eventuali opere di sostegno e le modalità di sgrondo delle acque;
- VI. Nelle zone acclivi, con pendenza media superiore al 30%, la profondità massima non deve essere maggiore di 80 cm.; il terreno deve rimanere saldo per una fascia di almeno due metri di larghezza, fatte salve comunque le norme di pulizia idraulica, su ambo i lati di scarpate stradali, argini dei fossi e dei corsi d'acqua, calanchi, incisioni naturali da cui possono verificarsi o innestarsi fenomeni di dissesto;
- VII. Dopo ogni lavorazione del terreno deve essere realizzata una adeguata rete di canali di scolo per convogliare le acque di scorrimento superficiale verso impluvi naturali in modo da evitare fenomeni di ristagno di acqua o di erosione dei terreni ed impedire danni a terreni limitrofi e infrastrutture pubbliche e private. Tale rete di canali deve essere mantenuta in efficienza funzionale fino alla successiva lavorazione;
- VIII. Allo scopo di mantenere integri gli elementi caratteristici del paesaggio, sono vietati i movimenti di terra (livellamenti) in grado di determinare un danno irreversibile alla risorsa suolo e alla sua tipicità. L'asportazione dell'orizzonte fertile e l'affioramento del substrato geologico a seguito di livellamento costituiscono un danno irreversibile alla risorsa suolo;
- IX. Nell'ambito della lavorazione del suolo, e al fine del miglioramento strutturale dello stesso è consentita la raccolta e il prelievo di pietrame affiorante in superficie, che deve essere reimpiegato per la costruzione, il ripristino e il restauro di strutture aziendali in pietra, muretti a secco, drenaggi vespai e altre opere di sistemazione dei terreni o dei corsi d'acqua ove questi interessino l'azienda. Nelle more del reimpiego, il pietrame raccolto va concentrato in piccoli cumuli sparsi sulla superficie del terreno in appositi piazzali, in aree prive di vegetazione e sistemati in modo tale che sia impedito il loro eventuale movimento verso valle. Non è consentita l'estrazione di massi che modifichino significativamente l'aspetto morfologico del terreno;
- x. Nel rispetto della buona pratica agronomica ed ambientale vanno mantenuti integri e funzionali i terrazzamenti, i ciglionamenti, i muri di contenimento a secco, nonché ogni altra opera di sistemazione idraulico-agraria;
- XI. Tanto fatti salvi i diritti di terzi che devono essere salvaguardati, riservati e rispettati o quanto possa essere disposto da altri organismi tecnici o amministrativi dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune. L'esecuzione delle attività di cui alla proposta progettuale, quindi, è vincolata all'ottenimento preventivo da parte del concessionario di pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi e assensi comunque denominati, semmai necessari, specificatamente in materia paesaggistica ed ambientale.